

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
M. ALEANDRI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 199 del 12/6/2020

OGGETTO: Accordo di collaborazione tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "M. Aleandri", il Dipartimento di Medicina Molecolare della Sapienza Università di Roma e la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette della Regione Lazio.

Proposta di deliberazione n. 17/USD del 10/06/2020

Direzione Sanitaria e D.O. Virologia

L'Estensore Dott. Francesco Filippetti



Il Responsabile del procedimento Dott. Francesco Filippetti




Il Direttore Sanitario e la Responsabile D.O. Virologia

Dott. Andrea Leto



Dott.ssa Maria Teresa Scicluna



Visto di regolarità contabile n° di prenot.

Parere del Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia



Favorevole Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Della Marta



**IL DIRETTORE SANITARIO e LA RESPONSABILE DELLA D.O.
VIROLOGIA**

Dott. Andrea Leto e Dott.ssa Maria Teresa Scicluna

Oggetto: Accordo di collaborazione tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "M.Aleandri", il Dipartimento di Medicina Molecolare della Sapienza Università di Roma e la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette della Regione Lazio.

PREMESSO CHE

- La pandemia da SARS.Cov-2 che ha colpito il pianeta, ripropone all'attenzione della comunità scientifica la validità dell'approccio olistico indicato come "One Health" quale modello sanitario;
- Tale modello assume come determinante il principio della interdipendenza della salute umana, della salute degli animali e dell'ecosistema;
- Assumendo la multidisciplinarietà e la multiprofessionalità come un valore aggiuntivo per affrontare le sfide di salute di oggi e del futuro, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "M. Aleandri" (IZSLT), il Dipartimento di Medicina Molecolare della Sapienza Università di Roma (Dipartimento) e la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette della Regione Lazio (Direzione Regionale) intendono esplicitare e rendere attuale tale approccio nelle attività tecnico-scientifiche da essi perseguite;

VISTO

- L'art.9 del D. Lgs 28 giugno 2012, n.106 recante "Modalità di esercizio delle funzioni" che al co.2 dispone la possibilità di stipulare convenzioni o contratti di consulenza per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali;

CONSIDERATO CHE

- Le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all'effettuazione di:
 - ricerche aventi come fattore comune l'accrescimento delle conoscenze tecnico-scientifiche in Sanità Pubblica, Sanità Pubblica Veterinaria e tutela della bio-diversità;
 - ricerche nel settore delle malattie zoonotiche (aspetti epidemiologici, chimico fisici, virologici immunitari e molecolari);
- Le Parti sono interessate anche a promuovere conferenze illustrative, corsi di formazione e/o tirocini formativi;
- È interesse delle Parti formalizzare attraverso un accordo tale rapporto di collaborazione;
- A tale scopo i Responsabili scientifici individuati sono:
 - per il Dipartimento di Medicina Molecolare della Sapienza Università di Roma la prof.ssa Carolina Scagnolari.
 - per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri" la dott.ssa Maria Teresa Scicluna.
 - per la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette della Regione Lazio il dott. Marco Scalisi.

- L'accordo di collaborazione avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previa volontà scritta concordata tra le Parti;
- I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune;

RITENUTO OPPORTUNO


- Procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione in oggetto, secondo le modalità ed i tempi previsti nel documento stesso

PROPONGONO

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui come integralmente trascritti e riportati:

1. Di approvare l'accordo di collaborazione tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "M. Aleandri", il Dipartimento di Medicina Molecolare della Sapienza Università di Roma e la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette della Regione Lazio in allegato che si intende parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. Di sottoscrivere un accordo di collaborazione tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "M. Aleandri", il Dipartimento di Medicina Molecolare della Sapienza Università di Roma e la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette della Regione Lazio;
3. Di dare atto che l'accordo di collaborazione avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previa volontà scritta concordata tra le Parti;

La Responsabile della D.O. Virologia
(Dott.ssa Maria Teresa Scicluna)



Il Direttore Sanitario
(Dott. Andrea Leto)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Direttore Sanitario e dalla Responsabile della D.O. Virologia avente come oggetto: Accordo di collaborazione tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "M. Aleandri", il Dipartimento di Medicina Molecolare della Sapienza Università di Roma e la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette della Regione Lazio;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

1. Di approvare l'accordo di collaborazione tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "M. Aleandri", il Dipartimento di Medicina Molecolare della Sapienza Università di Roma e la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette della Regione Lazio in allegato che si intende parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. Di sottoscrivere un accordo di collaborazione tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "M. Aleandri", il Dipartimento di Medicina Molecolare della Sapienza Università di Roma e la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette della Regione Lazio;
3. Di dare atto che l'accordo di collaborazione avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previa volontà scritta concordata tra le Parti;

Il Direttore Generale

Dott. Ugo Della Marta



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Dipartimento di Medicina Molecolare - Sapienza Università di Roma

Il Dipartimento di Medicina Molecolare della Sapienza Università di Roma (di seguito denominato Dipartimento) con sede e domicilio fiscale in Roma Viale Regina Elena, 291 00161 Roma, C.F. n. 80209930587- PEC medmol@cert.uniroma1.it rappresentato dal Direttore pro tempore prof. Marella Maroder.

E

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri"

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri" (nel seguito denominato IZSLT con sede e domicilio fiscale in Via Appia Nuova 1411, 00178 Roma, C.F. n. 00422420588 PEC izslt@legalmail.it rappresentata dal rappresentante legale, dott. Ugo Della Marta.

E

Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette della Regione Lazio

La Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette della Regione Lazio, di seguito denominata Direzione Regionale, con sede operativa in Roma, viale del Tintoretto n. 432, codice fiscale 80143490581, PEC direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it, legalmente rappresentata dal direttore dott. Vito Consoli.

Di seguito indicate come Parte/i

PREMESSO CHE

la pandemia da SARS-Cov-2 che ha colpito il pianeta, ripropone all'attenzione della comunità scientifica la validità dell'approccio olistico indicato come "One Health" quale modello sanitario che assume come determinante il principio della interdipendenza della salute umana, della salute degli animali e dell'ecosistema;

tale approccio a partire dal controllo delle malattie zoonotiche permea ed ispira le politiche delle massime organizzazioni scientifiche internazionali poste a tutela delle comunità umane, animali e delle produzioni agricole quali l'OMS, la FAO e l'OIE;

pertanto assumendo la multidisciplinarietà e la multiprofessionalità come un valore aggiuntivo per affrontare le sfide di salute di oggi e del futuro gli Enti contraenti intendono esplicitare e rendere attuale tale approccio nelle attività tecnico-scientifiche da essi perseguite;

- le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all'effettuazione di ricerche aventi come fattore comune l'accrescimento delle conoscenze tecnico-scientifiche in sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria e tutela della biodiversità;
- che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all'effettuazione di ricerche nel settore delle malattie zoonotiche (aspetti epidemiologici, chimico fisici, virologici immunitari e molecolari);

che è interesse delle Parti formalizzare attraverso questo accordo tale rapporto di collaborazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le Parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente i seguenti temi di ricerca:

- sviluppo delle conoscenze delle malattie zoonotiche, della loro epidemiologia, dei fattori chimico-fisici, virologici, immunitari e molecolari che le determinano;
- trasferibilità delle conoscenze acquisite sia in campo umano che animale;
- sviluppo delle conoscenze delle specie animali con particolare rilievo per quelle selvatiche e di tutti quei fattori biologici ed ecologici che possono interagire con la salute umana.

ART. 3

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.

ART. 4

Ogni Parte dichiara la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta delle altre Parti:

- conferenze illustrative concernenti le attività svolte;
- corsi di formazione e/o master;
- tirocini formativi e/o professionali.

ART. 5

I Responsabili scientifici dell'accordo di collaborazione in argomento sono:

- per il Dipartimento di Medicina Molecolare della Sapienza Università di Roma la prof.ssa Carolina Scagnolari.
- per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri" la dott.ssa Maria Teresa Scicluna.
- per la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette della Regione Lazio il dott. Marco Scalisi.

ART. 6

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti alla co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

ART. 7

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Accordo di Collaborazione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti interessate per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università degli Enti contraenti.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art.2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

ART. 8

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

ART. 9

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previa volontà scritta concordata tra le Parti. Con cadenza annuale i responsabili scientifici di cui all'articolo 5 redigeranno una relazione descrittiva delle attività svolte nel periodo di riferimento. Alla scadenza dell'accordo le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

ART. 10

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso scritto di almeno 2 mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte tramite lettera raccomandata A.R o con PEC alle altre Parti.

ART. 11

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'utilizzo degli spazi delle Parti sarà disciplinato dai rispettivi Regolamenti.

ART. 12

Il personale delle Parti contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs.9 aprile 2008, n.81/2008, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART. 13

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà in via esclusiva quello di Roma.

ART. 14

Il presente accordo, redatto in modalità digitale è soggetto a registrazione ai sensi dell'Art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le spese di registrazione faranno carico alle Parti richiedenti. Le spese per l'imposta di bollo sono a carico di IZSLT.

ART. 15

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante

consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'accordo a convenzione.

ART.16

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e di quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196/2003 come modificato dal D.lgs.101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation – GDPR*)”.

Roma, li

Per il Dipartimento di Medicina Molecolare
Sapienza Università di Roma
Il Direttore
Prof.ssa Marella MARODER

Per L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana
Il Direttore
Dott. Ugo DELLA MARTA

Per la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette della Regione Lazio
Il Direttore
Dott. Vito CONSOLI

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data *17/6/2020*

IL FUNZIONARIO INCARICATO

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, positioned over the printed text 'IL FUNZIONARIO INCARICATO'.